

**AUTORITÀ DI AMBITO
UMBRIA 1**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE
RELATIVE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN
PUBBLICA FOGNATURA**

INDICE:

TITOLO I	NORME GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
Capo I	Norme generali	3
Art. 1 -	Ambito ed efficacia del regolamento	3
Art. 2 -	Oggetto del regolamento.....	3
Art. 3 -	Finalità del regolamento	3
Capo II	Norme fondamentali di riferimento e definizioni	4
Art. 4 -	Norme fondamentali di riferimento	4
Art. 5 -	Definizioni	4
TITOLO II	CONTROLLO, MONITORAGGIO E ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI ...	6
Capo I	Criteri fondamentali e di ammissibilità degli scarichi	6
Art. 6 -	Criteri generali per l'ammissibilità degli scarichi in pubblica fognatura	6
Art. 7 -	Scarichi di sostanze pericolose	6
Art. 8 -	Acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche	7
Capo II	Controllo degli scarichi	7
Art. 9 -	Programmi di controllo.....	7
Art. 10 -	Criteri generali per l'effettuazione del controllo.....	7
Art. 11 -	Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico.....	8
Art. 12 -	Controllo degli scarichi di sostanze pericolose	8
Art. 13 -	Pozzi ad uso privato: domestico – industriale.....	8
TITOLO III	IL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI	10
Capo I	Riferimenti generali	10
Art. 14 -	Ambito di applicazione delle autorizzazioni	10
Art. 15 -	Aspetti generali delle autorizzazione dei reflui industriali.....	10
Art. 16 -	Competenze dei Comuni.....	11
Art. 17 -	Oneri di autorizzazione	11
Capo II	Procedure e documentazioni	12
Art. 18 -	Procedure per l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni	12
Art. 19 -	Documenti necessari per la domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento recapitanti in pubblica fognatura	14
Art. 20 -	Disposizioni operative	15
TITOLO IV	REGIME TARIFFARIO.....	16
Capo I	Elementi generali della tariffa.....	16
Art. 21 -	La tariffa delle utenze industriali	16
Capo II	Calcolo della tariffa.....	17
Art. 22 -	Calcolo della tariffa per insediamenti industriali con caratteristiche qualitative eccedenti i limiti di accettabilità	17
Art. 23 -	Riscossione delle tariffe.....	18
Art. 24 -	Riscossione coattiva della tariffa non corrisposta e decadenza dell'autorizzazione allo scarico	19
TITOLO V	REGIME SANZIONATORIO	20
Art. 25 -	Regime sanzionatorio.....	20
TITOLO VI	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	21
Art. 26 -	Disposizioni finali e transitorie	21

Titolo I Norme Generali e Riferimenti Normativi

Capo I Norme generali

Art. 1 - Ambito ed efficacia del regolamento

Il presente regolamento ha validità nei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale – Umbria 1 fino al recepimento della futura disciplina regionale attuativa del D.Lgs. n. 152/99.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

Le seguenti disposizioni disciplinano:

- a) L'individuazione delle principali norme di riferimento che afferiscono alla materia trattata dal Regolamento;
- b) Le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari concernenti anche l'ammissibilità degli scarichi di cui valori-limite saranno oggetto di appositi regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'Ambito e dai Comuni;
- c) L'organizzazione e la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- d) La determinazione della Tariffa per lo scarico delle acque reflue con particolare riferimento ai reflui industriali immessi in impianti fognari che recapitano in impianti di depurazione gestiti dal Gestore Unico del S.I.I.;
- e) Il regime sanzionatorio applicabile, previsto dalla normativa generale in materia.

Art. 3 - Finalità del regolamento

Le presenti norme hanno la finalità di:

1. Introdurre una disciplina omogenea degli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue urbane e industriali presenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Umbria 1;
2. Promuovere l'adeguamento dei sistemi pubblici di fognatura, di collettamento e di depurazione in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi recettori attraverso la regolamentazione del sistema tariffario;
3. Tutelare la funzionalità delle infrastrutture della pubblica fognatura e degli impianti pubblici di depurazione.

Capo II Norme fondamentali di riferimento e definizioni

Art. 4 - Norme fondamentali di riferimento

Il Regolamento contiene le norme di dettaglio attuative del decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152 e successive modificazioni recante “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole” e dalla legge 5 gennaio 1994, n.36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”.

Per quanto non espressamente disposto o richiamato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela ambientale.

Art. 5 - Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento, tenuto conto di quanto disposto dalle normative vigenti e, in particolare, di quanto indicato dall’art. 2 del D.Lgs. 152/99, s’intende per:

- a) **Abitante equivalente**: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- b) **Acque reflue domestiche**: acque reflue, provenienti da insediamenti di tipo residenziale e per servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- c) **Acque reflue industriali**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- d) **Acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche**: Acque reflue industriali provenienti dalle attività di cui all’articolo 28, comma 7, del D.Lgs. 152/99, in particolare quelle individuate dal presente regolamento, in attesa dei provvedimenti Regionali, ai sensi della lettera e) dello stesso art. 28, comma 7;
- e) **Fognatura pubblica**: il complesso di canalizzazioni sotterranee ed opere idrauliche atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque bianche e quelle reflue provenienti da attività umane di qualsiasi genere, di proprietà dei Comuni e conferita all’ATO1;
- f) **Agglomerato servito da pubblica fognatura**: area in cui gli insediamenti abitativi o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile, anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane, verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto

di scarico finale, attraverso un sistema di pubblica fognatura gestita nell'ambito del S.I.I.;

- g) **Rete fognaria:** il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- h) **Scarichi esistenti:** scarichi di acque reflue urbane che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali, alla stessa data, siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e l'assegnazione dei lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano già in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano in esercizio e già autorizzati;
- i) **Acque di scarico:** tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- j) **Scarico:** qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, a prescindere dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a trattamenti preventivi di depurazione, con esclusione di quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla disciplina di restituzione delle acque utilizzate per scopi irrigui, per la produzione di acqua potabile e per la produzione idroelettrica;
- k) **Stabilimento industriale** (o semplicemente stabilimento): qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o di produzione di beni che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99, o qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- l) **Valori limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
- m) **Gestore Unico:** è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) dell'Ambito, convenzionato con l'Autorità di Ambito Umbria 1 attualmente (UMBRA ACQUE S.p.A.);
- n) **Autorità di Ambito:** ente dotato di personalità giuridica pubblica, costituito in forma consortile tra comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale Umbria 1 e la Provincia di Perugia.

Titolo II Controllo, monitoraggio e accettabilità degli scarichi

Capo I Criteri fondamentali e di ammissibilità degli scarichi

Art. 6 - Criteri generali per l'ammissibilità degli scarichi in pubblica fognatura

L'immissione delle acque reflue è consentita a condizione che:

- a) le acque siano convogliate con canalizzazioni separate per acque reflue e meteoriche;
- b) salvo diversa disciplina regionale, la condotta delle acque meteoriche raggiunga direttamente un corpo idrico superficiale. L'ammissibilità di altri ricettori è subordinata alla valutazione da parte degli uffici comunali sulla impossibilità del recapito in corpo idrico e sulle condizioni per la confluenza in altro ricettore consentito, previo assenso del gestore unico nel caso di fognature da esso gestite.

Gli scarichi di acque reflue domestiche hanno la priorità su quelli di origine industriale per il recapito in impianti realizzati appositamente per il trattamento di acque reflue urbane.

Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre consentiti qualora trovino recapito in impianti realizzati per il trattamento di acque reflue urbane a prevalenza industriale

Art. 7 - Scarichi di sostanze pericolose

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti previsti dalle metodiche di rilevamento in essere.

Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99, le autorizzazioni stabiliscono la quantità massima della sostanza in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante in conformità a quanto indicato nella stessa tabella.

Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento a piè di fabbrica. L'Ambito può richiedere, sentito il Gestore del servizio di fognatura e depurazione, che gli scarichi parziali contenenti tali sostanze siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.

Art. 8 - Acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche

Sono, inoltre, da considerarsi a tutti gli effetti domestiche, ai sensi della definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), del D.Lgs.n. 152/99, le acque reflue prodotte da:

- insediamenti di tipo residenziale (abitazioni civili);
- alberghi, pensioni, campeggi (escluse quelle prodotte da attività di preparazione dei cibi);
- circoli ricreativi, luoghi di convegno o riunioni;
- insediamenti scolastici (escluse quelle prodotte da laboratori, officine e preparazione dei cibi);
- impianti sportivi;
- mense (escluse quelle prodotte da attività di preparazione dei cibi);
- edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche servizi igienici anche provenienti da insediamenti produttivi, purché separati dai reflui del ciclo del processo tecnologico;
- attività di preparazione cibi fino a 100 pasti/giorno;
- lavanderie che hanno in dotazione lavatrici ad acqua per una capacità complessiva fino a 20 kg.

Capo II Controllo degli scarichi

Art. 9 - Programmi di controllo

I Comuni in collaborazione con l'Autorità d'Ambito, effettuano il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi.

Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura l'ente gestore, ai sensi dell'articolo 26 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.

Il gestore unico è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

Art. 10 - Criteri generali per l'effettuazione del controllo

Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D.Lgs. 152/99, gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte degli organi tecnici preposti al controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in pubblica fognatura.

L'autorizzazione può prescrivere che scarichi parziali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

Art. 11 - Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico

In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, i Comuni, dietro segnalazione del soggetto che effettua il controllo, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 152/99, procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Art. 12 - Controllo degli scarichi di sostanze pericolose

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99, l'autorizzazione può prescrivere, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 152/99, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'Ambito e del Gestore, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del personale dell'Ente Gestore. L'utente è responsabile del regolare funzionamento dello strumento ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse compromettere il buon funzionamento.

Art. 13 - Pozzi ad uso privato: domestico – industriale

Ai sensi dell'Art. 1 Legge n°36 del 05/01/1994 anche le acque dei pozzi ad uso privato sono pubbliche; a carico di chi si approvvigiona in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto incombe l'obbligo di denuncia al Gestore del Servizio Idrico Integrato del quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Tutti i pozzi devono essere muniti di apposito contatore per la misurazione dell'attingimento complessivo. Nei casi in cui l'uso determina aumento degli scarichi fognari, oltre al misuratore generale, si prevede un contatore all'ingresso della rete che determina scarico in fogna (contatore secondario).

Il contatore generale di misura del prelievo dal pozzo è installato a cura e spese dell'utente, mentre il contatore secondario sarà installato a cura dell'Ente Gestore, con costi a carico dell'utente, al fine della determinazione dei volumi reflui totali da fatturare. Nel caso in cui l'insediamento non usufruisca della pubblica fognatura, dovrà comunque pagare la quota di depurazione. Le procedure per l'installazione di tali contatori verranno indicate nel disciplinare che sarà redatto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

I pozzi esistenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno soggetti ad adeguamento con le seguenti modalità:

1. per un periodo di 60 giorni l'Autorità, i Comuni ed il Gestore, utilizzando idonei mezzi di informazione, comunicheranno ai cittadini l'intervenuta nuova disposizione regolamentare ed i conseguenti adempimenti necessari, rendendo nel contempo disponibili i modelli di denuncia;
2. nei successivi 60 giorni i Cittadini titolari di autorizzazioni avranno la possibilità di effettuare la denuncia con i modelli predisposti dal Gestore, il quale ha l'obbligo di raccogliere tali informazioni anche su supporto informatico e di trasmettere la totalità delle denunce a ciascun Comune per i controlli di conformità alle autorizzazioni;
3. il Gestore procederà successivamente ed autonomamente al controllo dell'installazione del contatore generale e, ove necessario, al montaggio di quello secondario.

Titolo III Il regime delle Autorizzazioni

Capo I Riferimenti generali

Art. 14 - Ambito di applicazione delle autorizzazioni

Ai sensi dell'Art. 45 del D. Lgs. 152/1999, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni previste dallo stesso decreto.

In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'Art. 45 del citato Decreto, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei Regolamenti fissati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

In attesa della disciplina Regionale, così come specificato al 6° comma dell'art. 45 del D.lgs 152/99, la domanda di autorizzazione è presentata al Comune se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede all'evasione della pratica entro 90 gg. dalla ricezione della domanda.

Art. 15 - Aspetti generali delle autorizzazione dei reflui industriali

Le domande di autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono presentate al Comune che provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, dandone successiva comunicazione all'Autorità d'Ambito e al soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato.

Le autorizzazioni sono valide per 4 anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 34 del citato D. Lgs 152, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre 6 mesi dalla data della scadenza; trascorso tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni del D. Lgs 152/99 e del presente Regolamento e senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e per l'ambiente.

Per gli insediamenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione al Comune e al gestore del Servizio Idrico Integrato.

Le richieste di rinnovo dell'autorizzazione che non prevedano modificazioni qualitative o quantitative dello scarico precedentemente autorizzato, potranno essere rivolte all'Autorità competente facendo ricorso all'autocertificazione o a forme semplificate di rinnovo come precisato nei successivi articoli.

Art. 16 - Competenze dei Comuni

Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali ed assimilabili in pubblica fognatura è di competenza del Comune in attesa della disciplina Regionale.

Il Comune esercita tale competenza in base alle norme previste dal D. Lgs. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dalla normativa statale afferente alla generale disciplina delle autorizzazioni e della semplificazione amministrativa e dal presente Regolamento di Ambito.

Forme di collaborazione tecnica e amministrativa tra Autorità di Ambito, Comuni e Gestore del Servizio Idrico Integrato, così come precisato nei successivi articoli del presente Regolamento, consentono di esercitare le funzioni dei comuni in attesa della disciplina Regionale.

L'Autorità di Ambito partecipa e collabora con i suddetti Enti ed Organismi e con le Amministrazioni Provinciali, nelle modalità previste dal Regolamento regionale, al fine di:

- predisporre gli elenchi delle Autorizzazioni allo scarico utilizzando appositi supporti informatici;
- utilizzare i servizi telematici che saranno approntati per la registrazione dei dati relativi alle Autorizzazioni;
- applicare le procedure informatizzate unificate che saranno previste a livello Regionale per l'organizzazione dei dati gestionali ed archivistici;

Nell'ambito delle procedure generali riguardanti l'istruttoria delle domande e il rilascio delle autorizzazioni saranno possibili specifiche forme di collaborazione tra i servizi comunali e intercomunali e l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Umbria 1.

Art. 17 - Oneri di autorizzazione

Le somme dovute all'atto della presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico di un insediamento industriale dovranno essere accreditate mediante versamento intestato sul C/C postale o mediante bonifico bancario e sono le seguenti:

- Per nuovi insediamenti produttivi o per insediamenti sprovvisti di autorizzazione:
 - € 77,00 su conto corrente del Comune di appartenenza
 - € 180,00 su conto corrente istituito dall'Ente Gestore
- Rinnovi di autorizzazione con modificazioni al ciclo produttivo, passaggi di classe e/o cambiamenti quali quantitativi dello scarico
 - € 77,00 su conto corrente del Comune di appartenenza
 - € 180,00 su conto corrente istituito dall'Ente Gestore

Le domande di rinnovo o di volturazione in vigore che non presentano modificazioni rispetto alle precedenti autorizzazioni, le istanze che modificano le precedenti autorizzazioni per quanto attiene al cambiamento del legale rappresentante, della ragione sociale o della forma giuridica dell'insediamento produttivo, sono soggette al pagamento di € 50 su conto corrente del Comune di appartenenza. Tali modifiche dovranno essere poi comunicate dai vari comuni all'Ente Gestore ed Autorità di Ambito per gli aggiornamenti di competenza.

Le ricevute dei versamenti effettuati dal richiedente dovranno essere esibite al momento della presentazione della pratica ed allegate alla stessa, come condizione di procedibilità della domanda.

Ulteriori somme previste per la copertura delle spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni saranno stabilite dal soggetto tecnico che le dispone in relazione alla particolare natura delle acque reflue, al tipo di recettore e al sistema di raccolta e allontanamento utilizzato. La rinuncia all'autorizzazione prima della conclusione del procedimento istruttorio finalizzato al rilascio non dà diritto al rimborso delle somme versate. Entro 30 giorni dal ricevimento delle domande, se non impossibilitato per motivi tecnici e/o organizzativi, l'Ente competente al rilascio comunica ai comuni di competenza l'esito degli accertamenti richiesti.

L'Autorità di Ambito provvederà all'aggiornamento triennale di tale somma sulla base dell'evoluzione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Capo II Procedure e documentazioni

Art. 18 - Procedure per l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni

Tutte le domande per il rilascio di nuove autorizzazioni o per il rinnovo di precedenti autorizzazioni presentate a partire dal, nelle more dell'approvazione del presente Regolamento e dei tempi occorrenti alla sua pubblicizzazione e quindi a tutto il....., potranno essere accolte dagli Sportelli Unici di cui alla L. n. 59/1997 al successivo D.L. 112/1998 e D.P.R. 447/1998 ove istituiti o dagli Uffici Ambiente Comunali utilizzando la modulistica corrente, curando esclusivamente di modificare l'intestazione degli schemi fondamentali con la dicitura dell'Ente competente.

Sempre a partire dalle domande dovranno essere presentate esclusivamente presso gli Sportelli Unici di cui al DPR 447/1998 ove istituiti o gli Uffici Ambiente Comunali e seguire la seguente procedura istruttoria generale:

I Comuni:

- provvedono alla distribuzione degli schemi di domanda e delle schede tecniche, all'accoglimento ed alla istruzione delle domande di autorizzazione mediante le attività di Sportello Unico o degli Uffici Comunali Ambiente, con la verifica della documentazione allegata e del pagamento degli oneri;
- l'Ufficio Comunale Ambiente redige e acclude il parere interno dell'Ufficio;

- curano l'invio della documentazione raccolta come sopra ad "Umbra Acque S.p.A." che procede poi all'istruzione tecnica complessiva della pratica;
- ricevono le domande e la documentazione completa derivante dall'istruzione del Gestore Unico, procede alla istruttoria finale della documentazione tecnico – amministrativa delle stesse, redige l'Autorizzazione in più originali, archivia le pratiche;
- provvedono alla consegna dell'Autorizzazione ai titolari interessati al termine della procedura istruttoria e all'invio delle copie di rito ai soggetti tecnici preposti.

Il gestore unico Umbra Acque S.p.A.:

- riceve la documentazione dal Comune, ne verifica la congruità, redige il parere tecnico di accettabilità dello scarico sia per quanto attiene agli impianti fognari che di depurazione e può richiedere, ed eventualmente unisce, il parere tecnico dell'ARPA;
- dispone ulteriori accertamenti se necessari;
- invia l'intera documentazione al Comune per i successivi adempimenti.

L'Autorità di Ambito:

- in attesa delle disposizioni adottate in materia dal legislatore Regionale supporta i Comuni ed il Gestore Unico, coordinando l'espletamento della fase istruttoria ed il rilascio dell'autorizzazione da parte dei Comuni e provvedendo all'archiviazione dei dati.

A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le domande saranno presentate utilizzando la modulistica predisposta dall'Autorità di Ambito di concerto con i competenti Uffici comunali e il Gestore Unico, secondo schemi di massima che saranno redatti dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Umbria 1. Gli schemi saranno disponibili presso l'Autorità di Ambito, gli Uffici Comunali, le sedi del Gestore e sui siti internet delle Amministrazioni e degli Organismi interessati. La modulistica dovrà successivamente soddisfare le necessità informative connesse all'utilizzo delle procedure di gestione che saranno messe a disposizione dalla Regione e con le sue banche dati. Le modalità generali di compilazione dei moduli di domanda, illustrate da apposite istruzioni, sono obbligatorie e i richiedenti sono obbligati ad uniformarvisi, pena la irricevibilità della stessa.

Copia di ogni nuova Autorizzazione rilasciata e relativo rinnovo dovrà sempre essere inviata all'Ente Gestore, all'Autorità di Ambito Umbria 1 ed all'ARPA.

Le procedure di presentazione e di istruzione delle domande di rinnovo delle autorizzazioni sono le stesse di quelle previste per le nuove autorizzazioni fatta salva la possibilità del richiedente di documentare, mediante ricorso all'autocertificazione:

- il permanere delle caratteristiche quali - quantitative dello scarico di cui alla precedente autorizzazione;
- il rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente Autorizzazione;
- il rispetto delle particolari prescrizioni derivanti dalla regolamentazione di accettabilità del Gestore Unico;
- il possesso della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS di cui ai Regolamenti CE 1836/93 e/o CE 761/2001 e successive modificazioni.

Fatte salve le precedenti disposizioni in merito e comunque ove è necessario produrre nuova richiesta di autorizzazione, nei casi in cui si verificano cessioni o affitti d'azienda, conferimenti di ditte individuali in società di nuova costituzione e subentri, dovrà essere richiesta apposita volturazione dell'Autorizzazione allo scarico presentandone richiesta presso il competente Ufficio Comunale su modelli appositamente predisposti e reperibili presso gli stessi uffici, allegando copia autentica della vigente autorizzazione e copia autentica dell'atto modificativo che da diritto al subentro. Analogamente, per i casi in cui si verificano modificazioni della ragione sociale o trasformazioni della forma giuridica, gli interessati saranno tenuti a produrre apposita domanda di volturazione; il comune provvederà così a volturare l'autorizzazione in corso mediante opportune integrazioni o annotazioni da apporre sull'atto autorizzativo preesistente, la cui validità è confermata fino alla naturale scadenza. Nei casi in cui si verificano variazioni del legale rappresentante delle S.r.l. o delle S.p.A. o dei soci responsabili negli altri casi, gli interessati saranno tenuti analogamente a segnalare tali variazioni mediante apposita istanza al competente Ufficio Comunale entro 60 giorni dall'avvenuta variazione affinché si possa provvedere alla prevista volturazione.

Le schede tecniche e illustrative, le planimetrie, le relazioni tecniche e le certificazioni analitiche da allegare alle domande di autorizzazione allo scarico e l'indicazione dei pareri tecnici e di accettabilità a corredo della pratica di autorizzazione sono descritti nell'articolo successivo.

Art. 19 - Documenti necessari per la domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento recapitanti in pubblica fognatura

Nella richiesta di autorizzazione allo scarico dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- tre copie della planimetria quotata della zona firmata da tecnico abilitato, in scala 1:2000 (o maggiore), con l'indicazione del tracciato fognario, del punto di allaccio alla fognatura comunale, l'ubicazione delle condutture idriche e di eventuali altre fonti di approvvigionamento e la delimitazione delle proprietà;
- tre copie dei grafici del sistema di scarico redatto in osservanza delle norme di cui alla delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4.2.1997 firmati da tecnico abilitato, contenenti altresì le indicazioni relative al punto di prelievo delle acque per il controllo della qualità dello scarico;
- Tre copie della relazione tecnica contenente i seguenti elementi:
 - a) descrizione dell'attività svolta e sostanze utilizzate;
 - b) caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico
 - c) descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse
 - d) indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione
 - e) quantità totale di acqua prelevata mc/anno

f) fonti di approvvigionamento (acquedotto pubblico, pozzo, altro) e presenza del relativo contatore

- Ricevute di pagamento delle somme dovute per l'espletamento della pratica.

Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5, nella relazione dovranno, altresì, essere indicati:

1. la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
2. il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

Per le domande di rinnovo, qualora non sussistano mutamenti nelle condizioni impiantistiche e quali-quantitative degli scarichi, l'istante potrà procedere all'autocertificazione dei seguenti fatti, in sostituzione della documentazione tecnica di cui al primo comma:

- il permanere delle caratteristiche quali - quantitative dello scarico di cui alla precedente autorizzazione;
- il rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione;
- l'osservanza delle apposite disposizioni di cui ai regolamenti del gestore unico;
- il possesso della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS di cui ai Regolamenti CE 1836/93 e/o CE 761/2001 e successive modificazioni.

Ove possibile si richiede di allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico la planimetria della zona con individuazione del tracciato fognario su supporto informatico in formato CAD ("dwg") necessario per la redazione del catasto degli scarichi.

Art. 20 - Disposizioni operative

L'adeguamento delle disposizioni operative, relativamente all'effettuazione dei sopralluoghi ed al prelievo dei campioni di controllo, verrà realizzato tramite appositi disciplinari emanati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Titolo IV Regime Tariffario

Capo I Elementi generali della tariffa

Art. 21 - La tariffa delle utenze industriali

Ai sensi dell'Art. 13, comma 1 della L. 36/1994, la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato, costituito a sua volta dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

La tariffa del servizio idrico integrato dell'Ambito Umbria 1, elaborata in base al Metodo Normalizzato e sulla scorta delle indicazioni economico – finanziarie del Piano di Ambito, è stata approvata con deliberazione n 12 del 18.12.2002 da parte dell'Assemblea consortile e successive modifiche ed integrazioni.

Nella suddetta tariffa è stabilita la quota relativa ai servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue di natura domestica scaricate dalle diverse tipologie di utenza.

Ai sensi dell'Art. 14 della citata L. 36/1994, la quota di tariffa relativa ai servizi di fognatura e di depurazione delle utenze industriali è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate, fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

In attesa della emanazione della disciplina Regionale di applicazione del D.Lgs. 152/99 è attribuita all'Autorità di Ambito la determinazione delle tariffe per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali sulla base di quanto previsto dagli Artt. 13 e 14 della L. 36/1994;

Le fonti di individuazione della tariffa di ambito delle utenze industriali fanno riferimento alle indicazioni di cui al D.P.R. 24.05.1977 attuativo della L. 319/1976;

Per quanto tutto sopra premesso l'Autorità di Ambito determina l'aggiornamento dei massimali relativi alle tariffe di raccolta, allontanamento e depurazione degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, stabilendo in particolare, che:

- a) il coefficiente "da", derivante dalla somma del costo di ossidazione, di agitazione, di ricircolo, nonché del costo di defosfatazione e del costo di rimozione dei tensioattivi è determinato dalla applicazione delle singole formule che tengono conto della specifica natura dello scarico, da desumere sulla base di specifiche analisi;
- b) la tariffa minima derivante dall'applicazione di detti massimali non dovrà comunque essere inferiore a quella che si applica per scarichi civili.

In relazione a quanto sopra esposto l'Autorità d'Ambito definisce la tariffa da applicare per la raccolta, l'allontanamento e la depurazione degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi presenti nel territorio dell'ATO1 sulla base delle caratteristiche del sistema di canalizzazione e depurazione dei reflui, riferito a due distinte situazioni:

1. scarichi con caratteristiche qualitative rientranti nei limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3 allegato 5 L. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni per scarichi in pubblica fognatura.
2. scarichi con caratteristiche qualitative eccedenti i limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3 allegato 5 L. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni per scarichi in pubblica fognatura.

Per la tipologia di scarichi di cui al punto 1), la tariffa è pari a quella che si applica per scarichi civili.

Per la tipologia di scarichi di cui al punto 2), la tariffa è calcolata di volta in volta, in ragione delle specifiche caratteristiche qualitative dello scarico da definire con apposite analisi, applicando la formula tipo fissata con decreto del Presidente della Repubblica del 24/05/1977, in attuazione dell'art. 17 – bis, comma 1, della legge 319/76, ed utilizzando i massimali dei coefficienti come definiti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.5221 del 16.09.1998 e successivi adeguamenti in base all'indice ISTAT per liquami adottati ad impianti di depurazione con potenzialità oltre i 30.000 ab. eq., ridotti del 10% per quelli adottati ad impianti con potenzialità oltre 10.000 ab. eq. e, in fine, ridotti del 30% per quelli adottati ad impianti con potenzialità fino a 10.000 ab. eq..

Capo II Calcolo della tariffa

Art. 22 - Calcolo della tariffa per insediamenti industriali con caratteristiche qualitative eccedenti i limiti di accettabilità

La tariffa è calcolata in ragione delle specifiche caratteristiche qualitative dello scarico da definire con apposite analisi, applicando la formula tipo fissata con Decreto del Presidente della Repubblica del 24/05/1977, in attuazione dell'art. 17 – bis, comma 1, della legge 319/76, ed utilizzando i massimali dei coefficienti come definiti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.5221 del 16.09.1998 ed aggiornati in base alle variazioni dell'indice ISTAT.

La formula applicata per il calcolo della tariffa è la seguente:

$$T = \left[f_2 + d_v + K \left(\frac{O_{in}}{O_{lim}} d_b + \frac{S_{in}}{S_{lim}} d_f \right) + d_a \right] V + F$$

$O_{in} \left[\frac{mg}{l} \right] =$ COD dell'effluente industriale (COD scarico da trattare) in mg/l (dopo un'ora di sedimentazione a pH7)

$O_{lim} \left[\frac{mg}{l} \right] =$ COD massimo previsto per lo scarico in base al regolamento di accettazione degli scarichi in pubblica fognatura

$S_{in} \left[\frac{mg}{l} \right] =$ materiali in sospensione totali dell'effluente industriale (scarico da trattare) in mg/l (dopo un'ora di sedimentazione a pH7)

$S_{lim} \left[\frac{mg}{l} \right] =$ concentrazione massima prevista di materiali in sospensione (SST) di uno scarico in base al regolamento di accettazione degli scarichi in pubblica fognatura

X_{in} = concentrazione massima del generico parametro specifico dell'attività in esame

X_{lim} = concentrazione massima prevista per lo scarico del generico parametro specifico dell'attività in esame in base al regolamento di accettazione degli scarichi in pubblica fognatura

Valori di K:

$K = 1,00$ per	$1,0 < \frac{COD}{BOD} \leq 1,5$
$K = 1,05$ per	$1,5 < \frac{COD}{BOD} \leq 2,0$
$K = 1,10$ per	$2,0 < \frac{COD}{BOD} \leq 2,5$
$K = 1,30$ per	$2,5 < \frac{COD}{BOD} \leq 3,0$
$K = 1,60$ per	$3,0 < \frac{COD}{BOD} \leq 3,5$
$K = 2,00$ per	$3,5 < \frac{COD}{BOD} \leq 4,0$
$K = 3,00$ per	$4,0 < \frac{COD}{BOD} \leq 5,0$

I principali parametri che incidono sulla tariffa sono il COD, BOD5, azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale, SST, TNI+MBAS.

Tali parametri di base devono essere periodicamente monitorati dal Gestore del SII ai fini della verifica di corretta applicazione della tariffa all'utenza e per la salvaguardia dei processi depurativi delle reti. Inoltre devono essere tenute sotto controllo dal gestore del SII anche quelle sostanze apportanti un maggior carico inquinante, e quindi maggiori oneri depurativi, dovuto alla presenza negli scarichi di sostanze specifiche della particolare tipologia produttiva dell'attività.

Tali parametri vengono inseriti nella formula in base alla sommatoria seguente:

$$\sum_j \frac{X_{j_{in}}}{X_{j_{lim}}}$$

La tariffa si modifica come segue:

$$T = \left\{ f_2 + d_v + K \left[\frac{O_{in}}{O_{lim}} d_b + \left(\frac{S_{in}}{S_{lim}} + \sum_j \frac{K_{j_{in}}}{K_{j_{lim}}} \right) d_f \right] + d_a \right\} V + F$$

Art. 23 - Riscossione delle tariffe

La riscossione delle tariffe avviene in forme, tempi e modalità fissate dal Gestore Unico del S.I.I. Tali modalità, unitamente alle altre parti regolamentari e prescrittive dei regolamenti, dovranno essere approvati dall'Autorità di Ambito.

Art. 24 - Riscossione coattiva della tariffa non corrisposta e decadenza dell'autorizzazione allo scarico

La differita o mancata corresponsione della tariffa da parte degli utenti interessati da contratti di fornitura del servizio potrà dare luogo alle tipiche procedure di riscossione coattiva fissate dalla normativa vigente.

Titolo V Regime sanzionatorio

Art. 25 - Regime sanzionatorio

Salvo diversa disposizione di legge e ove non costituiscano illecito penale e/o amministrativo ai sensi degli artt. 54 e ss. del D.Lgs. n.152/99, le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/00 sull'ordinamento degli enti locali.

Titolo VI Disposizioni finali e transitorie

Art. 26 - Disposizioni finali e transitorie

Le norme regolamentari e tecniche già emanate dai comuni nelle materie di cui all'art. 4, restano in vigore ove compatibili con le disposizioni del presente regolamento.